



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale di Serravalle

del 26 novembre 2012

Il Consiglio comunale di Serravalle,

visto il messaggio municipale no. 1 del 24 settembre 2012;

D E C R E T A:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome – frazioni

¹ Il nome del Comune è Serravalle.

² Il Comune comprende le seguenti frazioni: Ludiano, Malvaglia, Semione.

Art. 2 Sigillo – stemma

¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome e lo stemma del Comune.

² L'adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio. I duplicati del sigillo hanno valore ufficiale.

³ Lo stemma comunale si presenta su sfondo rosso e raffigura un portale ad arco sovrastato da tre colonne e dal sole.

Titolo II. Organizzazione politica

Capitolo 1: Gli organi del Comune (art. 9 e segg. LOC)

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo 2: L'Assemblea comunale (art. 11 e segg. LOC)

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dalle cittadine e dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

¹ L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

² Sono inoltre riservate le competenze stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e dalla Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, per le quali è convocata nella forma dello scrutinio popolare.

³ Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

Capitolo 3: Il Consiglio comunale (art. 42 e segg. LOC)

Art. 6 Composizione

Il Consiglio comunale è composto da 25 membri.

Art. 7 Elezione – circondari elettorali

¹ L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

² E' riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale. Sono stabiliti i seguenti circondari elettorali: 1. Malvaglia – 2. Semione – 3. Ludiano.

³ La ripartizione dei seggi avviene secondo l'art. 93a Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 8 Attribuzioni – deleghe

¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 Legge organica comunale (LOC) o da leggi speciali.

² Il Consiglio comunale delega al municipio competenze decisionali nelle seguenti materia nei limiti previsti dall'art. 5a cpv. 1 Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (RaLOC):

- spese di investimento (art. 13 lett. e LOC);
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC);
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC);
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC);
- stipulazione di convenzioni.

³ Il limite massimo delle spese annue effettuate secondo la delega è fissato a CHF 200'000.—.

⁴ L'esercizio del diritto del referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio. Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

Art. 9 Ufficio presidenziale – supplenza

¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un presidente;
- b) un primo vicepresidente;
- c) un secondo vicepresidente;
- d) due scrutatori.

² Le cariche non sono obbligatorie.

³ In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere anziano per età, designa un presidente seduta stante.

Art. 10 Sessioni ordinarie

¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria entro i termini stabiliti dalla LOC.

² Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

Art. 11 Sessioni straordinarie

¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

² Il presidente decide su regolarità e ricevibilità della domanda ai sensi della lett. b) del capoverso precedente e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo, prevale l'opinione del presidente.

Art. 12 Luogo – convocazione e comunicazioni (art. 52 LOC)

¹ Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale della frazione di Malvaglia. In accordo col Municipio, il presidente del Consiglio comunale può scegliere un'altra sede nelle frazioni di Semione e Ludiano.

² Le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale sono convocate dal presidente d'intesa con il Municipio con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione, prevale l'opinione del presidente.

³ La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni salvo in caso d'urgenza, da stabilire dal Municipio e dal presidente del Consiglio comunale.

⁴ La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno precedente la sessione.

⁵ E' data facoltà al Municipio di trasmettere i messaggi municipali e i relativi rapporti commissionali per posta elettronica ai consiglieri comunali che accettano tale modalità d'invio.

Art. 13 Funzionamento

¹ Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. A giudizio del presidente, egli può pretendere la parola una terza volta.

² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.

³ In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal vicepresidente.

⁴ Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio. Essi possono inoltre intervenire quando sono interpellati su oggetti particolari.

⁵ Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

Art. 14 Pubblicità

¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica.

² Il pubblico assiste in silenzio nello spazio ad esso riservato.

³ RegISTRAZIONI di suono e immagini possono essere effettuate unicamente da parte degli organi di informazione con preliminare annuncio e consenso del presidente, previa consultazione dei capigruppo.

Art. 15 Sedute informative

¹ Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del legislativo comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

² Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) i singoli consiglieri comunali;
- e) il Municipio.

Art. 17 Domanda di rinvio – votazioni eventuali

¹ La domanda di rinvio dell'oggetto deve essere votata prima di ogni altra proposta.

² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.

³ L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.

⁵ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Art. 18 Sistema di voto

¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza, avvengono di regola per alzata di mano.

² Si procede con voto per appello nominale o per voto segreto se richiesto da un consigliere comunale e deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

Art. 19 Verbale

¹ Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale, da redigere in conformità dell'art. 62 LOC. Egli è inoltre tenuto ad adottare le misure precauzionali di cui all'art. 7 RaLOC.

² Il verbale della discussione, redatto con l'ausilio di mezzi di registrazione, deve essere approvato all'inizio della seduta successiva.

³ Il verbale sarà di regola trasmesso ai membri del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla seduta, al più tardi con la trasmissione dei rapporti commissionali (art. 62 cpv. 5 LOC).

Art. 20 Interrogazioni

¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.

³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto entro il termine di un mese direttamente all'interrogante.

⁴ Se ritenuta d'interesse generale, il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali. Per tutti gli altri casi, il Municipio può decidere se procedere in tal senso.

Art. 21 Commissioni permanenti – commissioni speciali

¹ Ogni quattro anni, in occasione della seduta costitutiva, il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri le seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione della gestione;
- b) commissione delle petizioni;
- c) commissione delle costruzioni.

² E' facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinate tematiche.

Art. 22 Composizione, nomina e funzionamento

¹ Ogni commissione nomina ogni anno un presidente, un vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

² Le commissioni sono composte di 5 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.

³ La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

⁴ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

⁵ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il presidente o chi ne fa le veci.

Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliere durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale. È data facoltà di presentare uno o più rapporti di minoranza.

⁶ Le commissioni sono convocate dal presidente.

Art. 23 Commissione della gestione

La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171a, 172 LOC e 30 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc).

Art. 24 Commissione delle petizioni

Riservate le competenze della commissione della gestione e delle altre commissioni, la commissione delle petizioni ha il compito di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) esaminare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei Regolamenti comunali, delle convenzioni, dei Regolamenti o statuti di Consorzi o di altri enti;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre commissioni;
- g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Art. 25 Commissione delle costruzioni

Riservate le competenze della commissione della gestione e delle altre commissioni, la commissione delle costruzioni preavvisa dal profilo tecnico ed urbanistico:

- a) le opere pubbliche (progetti relativi ad opere e servizi pubblici comunali e consortili);
- b) il piano regolatore, i Regolamenti edilizi ed altre normative edificatorie quando l'esame non è demandato dal legislativo ad una commissione speciale.

Art. 26 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Capitolo 4: Il Municipio (art. 80 e segg. LOC)

Art. 27 Composizione – compiti – deleghe

¹ Il Municipio è composto di 5 membri.

² Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC e le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.

³ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente fino all'importo annuo massimo di CHF 10'000.—.
Sono inoltre delegate all'amministrazione le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale (LE) e gli artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.

⁴ Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 28 Norme comportamentali

All'inizio della legislatura il Municipio può stabilire norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo (art. 104 LOC) e ai criteri di rilascio degli estratti (art. 105 LOC).

Art. 29 Spese non preventivate

Il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate senza il consenso del legislativo comunale sino all'importo annuo massimo stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RaLOC.

Art. 30 Commissioni e delegazioni obbligatorie

¹ Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni municipali:

- a) delegazione tributaria;
- b) commissione scolastica.

² Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.

³ Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte, sono riservate le competenze di designazione del Consiglio comunale;
- b) il delegato comunale nella commissione tutoria regionale;
- c) il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso secondo la Legge tributaria.

Art. 31 Commissioni e delegazioni facoltative

¹ Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.

² Le commissioni e le delegazioni si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo allo stesso le misure da attuare.

Art. 32 Dichiarazione di fedeltà

Il delegato ed il supplente per le misure conservative a norma degli artt. 169 e segg. Legge tributaria, il perito comunale degli immobili locativi ed il supplente perito prestano dichiarazione di fedeltà davanti al municipio.

Titolo III. Dipendenti comunali (art. 125 e segg. LOC)

Capitolo 1: Norme generali

Art. 33 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico.

Art. 34 Diarie e indennità

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal Regolamento organico.

Capitolo 2: Altre funzioni

Art. 35 Perito comunale

¹ Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge e su richiesta del municipio stesso, di autorità giudiziarie e di privati.

² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, il Municipio nominerà, caso per caso, un perito straordinario.

³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti.

Art. 36 Altri dipendenti

Il gerente dell'agenzia comunale AVS esercita le mansioni stabilite dalla legislazione federale e cantonale.

Titolo IV. Onorari, stipendi, diarie, indennità

Art. 37 Emolumenti

¹ Sono riconosciuti i seguenti emolumenti:

Funzione	Onorario (CHF)	Indennità per seduta (CHF)
Municipio:		
- sindaco	12'000.--	50.--
- vicesindaco	8'000.--	50.--
- municipali	6'000.--	50.--
- commissari		50.--
Consiglio comunale:		
- presidente	100.--	50.--
- consiglieri		50.--
- commissari		50.--
Autorità regionale di protezione:		
- delegato del Comune (non dipendente comunale)	1'000.--	50.--
Altri:		
- delegati in enti esterni		50.--

Ai membri del Municipio sono riconosciuti i seguenti importi a titolo di spese di rappresentanza:

- sindaco: CHF 600.00
- municipali: CHF 400.00

² Per missioni e funzioni ordinarie, i membri del municipio, del consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

- a) all'ora: CHF 30.00

b) per impegni di durata fino a mezza giornata: CHF 120.00

c) per una giornata: CHF 240.00

Per missioni straordinarie vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

³ Le spese effettive di formazione, organizzate dal Cantone o su suo mandato, sono assunte dal Comune entro i seguenti limiti (per legislatura):

- municipali CHF 1'000.—
- consiglieri comunali CHF 500.—
- delegati esterni CHF 500.—

⁴ Le indennità previste nel presente articolo sono da intendere al lordo degli oneri sociali.

Art. 38 Finanziamento dei gruppi politici e dei movimenti

¹ I gruppi politici ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LOC hanno diritto ad un'indennità base annua di CHF 2'000.00 alla quale va aggiunto un supplemento annuo di CHF 100.00 per ogni seggio ottenuto.

² I partiti e i movimenti politici che non formano gruppo a norma della succitata disposizione, hanno diritto ad un'indennità annua di CHF 200.00 per ogni consigliere comunale.

Titolo V. Gestione finanziaria e contabilità (art. 151 e segg. LOC)

Art. 39 Principio

Sono osservate le disposizioni in materia di gestione finanziaria e di tenuta corretta della contabilità, secondo gli artt. 151 e segg. LOC, nonché le prescrizioni del relativo Regolamento d'applicazione (RaLOC), del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgfcLOC) e le singole direttive emanate dall'autorità superiore.

Art. 40 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale nonché altri funzionari autorizzati dal municipio possono riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria ed accettare in generale pagamenti in contanti, ritenuto l'obbligo di procedere all'immediato riversamento degli importi a favore della cassa comunale.

Art. 41 Diritto di firma

Il segretario comunale, il vicesegretario comunale o il contabile hanno il diritto di firma collettiva a due col sindaco o col vicesindaco.

Titolo VI. I beni comunali (art. 176 e segg. LOC)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 42 Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Capitolo 2: Utilizzo beni amministrativi

Art. 43 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione.

Art. 44 Uso accresciuto e particolare

¹ L'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto) soggiace a preventiva autorizzazione.

² L'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare) soggiace al rilascio di una concessione.

Titolo VII. Tasse

Art. 45 Ammontare

¹ Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da Regolamenti speciali.

² Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni, i cortei, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale per chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.

L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, è esentato da qualsiasi emolumento.

Titolo VIII. Prestazioni obbligatorie

Art. 46 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o eventi eccezionali il Municipio può obbligare le persone presenti nel Comune a prestare gratuitamente delle giornate di lavoro.

Titolo IX. Norme di polizia

Art. 47 Principio

¹ Al Municipio spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica.

² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Comune si avvale di quanto previsto dalla Legge cantonale sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e dal relativo Regolamento.

³ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 48 Sicurezza generale

¹ Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

² L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

³ Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 49 Quietè e ordine pubblico

¹ Sono di principio vietate azioni sulle pubbliche vie e piazze come pure nelle proprietà private che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

² La materia è regolata da una specifica Ordinanza municipale.

Art. 50 Rumori molesti

¹ Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile

sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

² Per il taglio erba e altre attività che generano rumori molesti, sono emanate disposizioni speciali tramite Ordinanza comunale.

³ Le attività moleste sono vietate di domenica e nei giorni festivi.

Art. 51 Quietè notturna

¹ Dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.

² Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

³ E' riservata la facoltà del municipio di concedere deroghe per casi speciali.

Art. 52 Lavori festivi e notturni

¹ Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro esterno nei giorni festivi legalmente riconosciuti nonché il lavoro notturno dalle ore 23.00 alle ore 07.00, con macchine ed utensili rumorosi.

² Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.

³ Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 53 Esercizio della prostituzione

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica.

In particolare, esso non è ammesso in un raggio di 300 metri nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:

- scuole di ogni ordine e rango e stabili amministrativi pubblici;
- strutture per attività d'interesse pubblico o sociale;
- fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- chiesa, cimitero, oratori e altri luoghi di culto;
- negozi ed attività commerciali e turistiche;
- opere e zone di interesse turistico;
- opere e zone sportive e ricreative.

Art. 54 Siepi e muri di cinta

¹ I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a

provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti onde garantire la sicurezza dei passanti.

² Il Municipio può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo in caso d'inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.

Art. 55 Canali e rogge

¹ La manutenzione dei canali artificiali che attraversano le proprietà private sul fondovalle ed in generale nelle zone edificabili è assunta dal Comune.

² La manutenzione ordinaria delle rogge naturali che attraversano i fondi privati incombe ai proprietari dei terreni attraversati.

Art. 56 Aratura e semina dei campi (distanza dalle strade)

L'aratura dei campi potrà avvenire rispettando una distanza di 1.50 metri dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere osservata anche per la semina di mais o piante simili. Eventuali danni a beni comunali causati dal mancato ossequio della distanza saranno a carico del beneficiario del fondo.

Art. 57 Emissioni luminose

Il Municipio può regolamentare con una specifica Ordinanza le emissioni luminose nell'intento di limitare l'inquinamento e lo spreco di energia.

Art. 58 Canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, deciso dai competenti servizi del Cantone, in deroga agli orari indicati all'art. 52 cpv. 1, l'orario di inizio dei lavori all'aperto può essere anticipato a decorrere dalle ore 06.00.

Art. 59 Zanzara tigre

¹ Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre, è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna.

² Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Art. 60 Animali

¹ Sull'area pubblica gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi. In particolare, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

² La tenuta di qualsiasi animale, domestico o selvatico, deve avvenire in modo conforme alle disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 61 Vago pascolo

Il vago pascolo è di principio vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e dei periodi stabiliti tramite Ordinanza municipale.

Art. 62 Vuotatura cisterne e letamai

¹ La vuotatura delle cisterne di colaticcio e dei letamai potrà avvenire solo nei giorni feriali. Lo spandimento del colaticcio è autorizzato nel rispetto delle raccomandazioni cantonali e federali comunque solo fintanto che la temperatura atmosferica e del terreno sono tali da non provocare evaporazioni ed esalazioni nauseabonde.

² Il trasporto dei concimi liquidi dovrà essere effettuato con recipienti ermeticamente chiusi che impediscano perdite ed esalazioni.

³ L'eventuale lordura del campo stradale e di altre aree pubbliche, anche in relazione al transito dei qualsiasi specie animale, dovrà essere immediatamente seguita da un'accurata pulizia da parte dei diretti responsabili.

Art. 63 Letamai e balle di fieno

¹ I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze vanno tenuti in fosse convenientemente murate. Durante i mesi di luglio e agosto tutto il letame deve essere allontanato o adeguatamente coperto.

² Il deposito intermedio di letame non potrà avvenire che ad una distanza di 100 metri dall'abitato e della zone edificabili a destinazione residenziale e di almeno 3.00 metri dalle strade comunali.

³ Le balle di fieno che dovessero emanare esalazioni moleste dovranno essere convenientemente allontanate dalle abitazioni in modo da evitare ogni disturbo.

Art. 64 Acque piovane

¹ Le acque piovane e tutti gli scoli di acque chiare provenienti da fabbricati di qualsiasi tipo devono essere per quanto possibile immessi nelle fognature private. Eccezionalmente possono essere immesse nelle caditoie pubbliche.

Art. 65 Nomenclatura strade

¹ Il Municipio è l'organo competente per l'assegnazione sul comprensorio comunale della nomenclatura delle strade, viottoli, piazze e sentieri, come pure per definire l'ubicazione dei cartelli segnaletici.

² Per l'affissione sono utilizzati i cartelli normalizzati. Per i nuclei storici ed i luoghi di particolare valore paesaggistico i cartelli dovranno essere coerenti con i valori architettonici e urbanistici del sito.

³ In caso di necessità e previo consenso, il Municipio può posare dei cartelli anche su proprietà private (muri, pareti di stabili, sostegni esistenti) senza pretesa d'indennizzo alcuno da parte dei proprietari.

⁴ L'acquisto, la posa e la manutenzione dei cartelli compete al Comune.

Art. 66 Numeri civici

¹ Il Municipio, per il tramite dell'ufficio tecnico comunale, è l'organo competente per l'assegnazione dei numeri civici che sono stati stabiliti seguendo le regole comunemente in uso.

² Per l'affissione sono utilizzati i cartelli normalizzati.

³ La posa del numero civico assegnato dal municipio è obbligatoria per tutti i proprietari di stabili abitativi o sede d'attività lucrative. Il numero dev'essere posato sullo stabile in posizione ben visibile da una via pubblica ad un'altezza compresa fra 1.00 e 3.00 metri e non può essere modificato (cambiamento della forma o copertura con pittura).

⁴ Nel caso in cui, su uno stabile non fosse possibile collocare il numero in modo ben visibile da una via pubblica, lo stesso sarà piazzato nei limiti sopraccitati in prossimità dell'accesso principale alla proprietà.

⁵ Il primo numero per ogni stabile è fornito dal Comune. I proprietari provvedono a proprie spese al montaggio ed alla manutenzione dello stesso. Se si rendesse necessaria una sostituzione (danneggiamento o deperimento) questa avverrà a spese del proprietario.

Art. 67 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, ai fabbricati, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Titolo X. Contravvenzioni e multe

Art. 68 Contravvenzioni e multe

¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o a alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000.—, avuto riguardo della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

³ La procedura è stabilita dagli artt. 147 e segg. LOC.

Titolo XI. Disposizioni finali e abrogative

Art. 69 Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme d'applicazione.

Art. 70 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce i Regolamenti dei Comuni di Ludiano, Malvaglia e Semione ed entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente
Notari E.

Il segretario
Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.11.2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 143-RE-12303 del 6.5.2013.

Modifica art. 27 cpv. 1 (riduzione no. membri Municipio da 7 a 5) approvata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 143-RE-13425 del 17.8.2015.

Indice dei contenuti		Pag.
<u>Titolo I.</u>	<u>Disposizioni generali</u>	1
Art. 1	Nome – frazioni	
Art. 2	Sigillo – stemma	
<u>Titolo II.</u>	<u>Organizzazione politica</u>	2
Capitolo 1:	Gli organi del Comune (art. 9 e segg. LOC)	2
Art. 3	Organi	
Capitolo 2:	L'Assemblea comunale (art. 11 e segg. LOC)	2
Art. 4	Composizione	
Art. 5	Attribuzioni	
Capitolo 3:	Il Consiglio comunale (art. 42 e segg. LOC)	2
Art. 6	Composizione	
Art. 7	Elezione – circondari elettorali	
Art. 8	Attribuzioni – deleghe	
Art. 9	Ufficio presidenziale – supplenza	
Art. 10	Sessioni ordinarie	
Art. 11	Sessioni straordinarie	
Art. 12	Luogo – convocazione e comunicazioni	
Art. 13	Funzionamento	
Art. 14	Pubblicità	
Art. 15	Sedute informative	
Art. 16	Modalità di discussione	
Art. 17	Domanda di rinvio-votazioni eventuali	
Art. 18	Sistema di voto	
Art. 19	Verbale	
Art. 20	Interrogazioni	
Art. 21	Commissioni permanenti – commissioni speciali	
Art. 22	Composizione, nomina e funzionamento	
Art. 23	Commissione della gestione	
Art. 24	Commissione delle petizioni	
Art. 25	Commissione delle costruzioni	
Art. 26	Obbligo di discrezione	
Capitolo 4:	Il Municipio (art. 80 e segg. LOC)	8
Art. 27	Composizione – compiti – deleghe	
Art. 28	Norme comportamentali	
Art. 29	Spese non preventivate	
Art. 30	Commissioni e delegazioni obbligatorie	
Art. 31	Commissioni e delegazioni facoltative	
Art. 32	Dichiarazione di fedeltà	
<u>Titolo III.</u>	<u>Dipendenti comunali (art. 125 e segg. LOC)</u>	9
Capitolo 1:	Norme generali	9
Art. 33	Regolamento organico dei dipendenti	
Art. 34	Diarie e indennità	

Capitolo 2:	Altre funzioni	9
Art. 35	Perito comunale	
Art. 36	Altri dipendenti	
<u>Titolo IV.</u>	<u>Onorari, stipendi, diarie, indennità</u>	10
Art. 37	Emolumenti	
Art. 38	Finanziamento dei gruppi politici e dei movimenti	
<u>Titolo V.</u>	<u>Gestione finanziaria e contabilità (art. 151 e segg. LOC)</u>	11
Art. 39	Principio	
Art. 40	Autorizzazione a riscuotere	
Art. 41	Diritto di firma	
<u>Titolo VI.</u>	<u>I beni comunali (art. 176 e segg. LOC)</u>	11
Capitolo 1:	Disposizioni generali	11
Art. 42	Suddivisione	
Capitolo 2:	Utilizzo beni amministrativi	12
Art. 43	Uso comune	
Art. 44	Uso accresciuto e particolare	
<u>Titolo VII.</u>	<u>Tasse</u>	12
Art. 45	Ammontare	
<u>Titolo VIII.</u>	<u>Prestazioni obbligatorie</u>	12
Art. 46	Prestazioni obbligatorie	
<u>Titolo IX.</u>	<u>Norme di polizia</u>	12
Art. 47	Principio	
Art. 40	Sicurezza generale	
Art. 49	Quiete e ordine pubblico	
Art. 50	Rumori molesti	
Art. 51	Quiete notturna	
Art. 52	Lavori festivi e notturni	
Art. 53	Esercizio della prostituzione	
Art. 54	Siepi e muri di cinta	
Art. 55	Canali e rogge	
Art. 56	Aratura e semina dei campi (distanza dalle strade)	
Art. 57	Emissioni luminose	
Art. 58	Canicola	
Art. 59	Zanzara tigre	
Art. 60	Animali	
Art. 61	Vago pascolo	
Art. 62	Vuotatura cisterne e letamai	
Art. 63	Letamai e balle di fieno	
Art. 64	Acque piovane	
Art. 65	Nomenclatura strade	
Art. 66	Numeri civici	
Art. 67	Manomissioni e danneggiamenti	

<u>Titolo X.</u>	<u>Contravvenzioni e multe</u>	17
Art. 68	Contravvenzioni e multe	
<u>Titolo XI.</u>	<u>Disposizioni finali e abrogative</u>	17
Art. 69	Diritto suppletorio	
Art. 70	Entrata in vigore	